UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
UNIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

Ill.mo Sig. Prefetto di
CATANZARO

Ill.mo Sig. Sindaco di
CERENZIA (KR)

e p.c. Ex Ages-Sezione Regionale della Calabria
CATANZARO LIDO

VIA E-MAIL

prefettura.catanzaro@interno.it, prefettura.prefcz@pec.interno.it
calabria@agenziasegretari.it, nicola.arena@agenziasegretari.it
comune.cerenzia@virgilio.it, comunecerenzia@alice.it

Oggetto: richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n.24 dell' 11.04.2012 del Comune di Cerenzia (KR) 2012 avente ad oggetto : "Regolamento degli uffici e dei servizi. Modifica"

Premesso che il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali), art. 97, comma 1, recita quanto segue: *"Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98.";*
Che il comma 5 del medesimo articolo statuisce: "*Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.";*
Esaminate le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali in tema di vicesegretari e di requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione (ex multis vedasi la delibera del CDA n. 274/2000), nonché i pareri resi dall'Ages sul punto (tra gli altri: nota del 19 dicembre 2003 n. 1542, parere reso su quesito in data 3 maggio 2006, parere prot. n. 5141 del 22/01/2008) secondo cui , per potere assolvere alle funzioni di vicesegretario comunale, è necessario il possesso degli stessi titoli di studio richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale;
Ricordato che con legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010 l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali è stata soppressa e ad essa è succeduto a titolo universale il Ministero dell'Interno, e, a livello locale territoriale, le Prefetture dei Capoluoghi di Regione;
Visto,inoltre, l'art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) che disciplina, tra l'altro, le competenze del Ministero dell'Interno *"..quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni..";*
Verificato che il Comune di Cerenzia (KR), con propria deliberazione di Giunta Comunale n.24 dell' 11.04. 2012 avente ad oggetto : "Regolamento degli uffici e dei servizi. Modifica", in corso di pubblicazione, ha illegittimamente:

a)aggiunto un ultimo comma all'art.9 del proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in base al quale: "*In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Comunale, nonche' vacanza temporanea, il responsabile del settore Ragioneria svolge le specifiche funzioni vicarie*";
b) stralciato dal suddetto regolamento l'intero art. 10 "*Vice segretario Generale* ", con ciò eliminando proprio la istituzione della figura del vicesegretario nell'Ente;
Che, per quanto sopra, tale Ente si appresta a far svolgere, per regolamento, le funzioni di vicario del segretario comunale a proprio dipendente diplomato, avendo per di più escluso di dotarsi della figura del vicesegretario, con ciò contravvenendo alle disposizioni prima enunciate;
Che ciò, ove dovesse concretizzarsi, comporterebbe l'irregolarità di tutti gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio adottati dall'Ente, nonché la nullità di ogni altro eventuale atto posto in essere dal dipendente nelle c.d. funzioni vicarie (si pensi ai contratti, alle certificazioni di stretta competenza del segretario comunale ecc.);

SI CHIEDE

All'Ill.mo Sig. Prefetto di Catanzaro di intervenire perché vengano rimosse le evidenziate illegittimità che viziano la deliberazione di Giunta Comunale n.24 dell' 11.04.2012 del Comune di Cerenzia (KR), avente ad oggetto : "Regolamento degli uffici e dei servizi. Modifica", in corso di pubblicazione, di talchè, ripristinato il rispetto della normativa sui Segretari Comunali e Provinciali prevista dal Titolo IV - Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali), siano ristabilite le condizioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività nel Comune in questione;
All'Ill.mo Sig. Sindaco di Cerenzia (KR) di considerare di fare annullare in autotutela alla propria Giunta Comunale la citata deliberazione, per le motivazioni ampiamente qui illustrate.
Si allega copia della deliberazione di Giunta Comunale n.24 dell' 11.04.2012 del Comune di Cerenzia (KR)

26/04/2012

Il Segretario Regionale
(dott.ssa Carla Caruso)*

*Segretario Generale presso Comune di Rogliano (CS) - tel. 0984/961001(centralino-Settore Amministrativo-Segreteria), e-mail: carlacaruso@alice.it